

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **58/1984** (ECLI:IT:COST:1984:58)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **11/01/1984**; Decisione del **28/02/1984**

Deposito del **07/03/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16119**

Atti decisi:

N. 58

ORDINANZA 28 FEBBRAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 marzo 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 14 marzo 1984.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto da Ubiali Alcide, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 del 1983

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che durante un procedimento iniziato con ricorso di Ubiali Alcide la Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con ordinanza del 23 settembre 1981 (in G. U. n. 315 del 1983, reg. ord. n. 595 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che esclude il potere della Commissione tributaria di sospendere la riscossione coattiva delle imposte dirette, in quanto dispone l'iscrizione nei ruoli di un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio, ancorché penda il giudizio di primo grado;

che al giudice rimettente sembrava che la detta norma contrastasse con l'art. 3 Cost., discriminando i contribuenti meno abbienti e quindi più esposti al rischio di gravi pregiudizi patrimoniali per il pagamento di imposte non dovute, nonché con gli artt. 24 e 113 Cost. per la diminuita tutela giurisdizionale del contribuente stesso;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta chiedendo che sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. è manifestamente infondata in quanto già decisa da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, stante la discrezionalità del legislatore ordinario in materia;

che le stesse considerazioni valgono evidentemente ad escludere la fondatezza della questione concernente un preteso irrazionale deterioro trattamento del contribuente meno abbiente (art. 3 Cost.);

che le ordinanze nn. 80 e 367 del 1983 hanno dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, mentre l'ordinanza n. 168 del 1983 ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 1 e 46 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sostanzialmente coincidente con quella attualmente in esame.

Visti gli artt. 23 e 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.